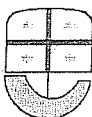


SCHEMA N. NP/21947
DEL PROT. ANNO 2011



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Staff Centrale e Servizi Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE: N° 3080 del 29/12/2011

N. 1691

IN DATA 29/12/2011

OGGETTO : Applicazione del regolamento CE 852/2004 nell'ambito dell' apicoltura e produzione di prodotti derivati destinati alla alimentazione umana e definizione del piccolo quantitativo.

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, PRESIDENTE Claudio Burlando, con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESSI		
			FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
X		Claudio Burlando - Presidente	X		
	X	Marilyn Fusco - Vice Presidente			
X		Giovanni Barbagallo - Assessore	X		
X		Angelo Berlangieri - Assessore	X		
X		Giovanni Boitano - Assessore	X		
X		Renata Briano - Assessore	X		
X		Gabriele Cascino - Assessore	X		
X		Renzo Guccinelli - Assessore	X		
X		Claudio Montaldo - Assessore	X		
X		Raffaella Paita - Assessore	X		
X		Lorena Rambaudi - Assessore	X		
X		Sergio Rossetti - Assessore	X		
X		Giovanni Enrico Vesco - Assessore	X		
12	1		12		

RELATORE alla Giunta Claudio Montaldo - Altro Relatore: Giovanni Barbagallo e con l'assistenza del Segretario Generale e del Dott. Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di SEGRETARIO

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 6 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - IL SEGRETARIO

29/12/2011 (Roberta Rossi)

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I

RISULTANZE
DELL'ESAME

PAGINA : 1

AUTENTICAZIONE COPIE

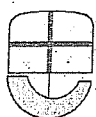
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P. C. C.
L'ISTRUTTORE
(Daniela Rossi)

CODICE PRATICA :

miele

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.NP/21947
DEL PROT. ANNO.....2011



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Veterinaria e Sanità animale - Ufficio

OGGETTO : Applicazione del regolamento CE 852/2004 nell'ambito dell' apicoltura e produzione di prodotti derivati destinati alla alimentazione umana e definizione del piccolo quantitativo.

DELIBERAZIONE

N.

1691
del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

IN

DATA

29.12.11

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- Il Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Il Regolamento (CE) N. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Il Regolamento (CE) N. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi

RICHIAMATI:

- Il decreto legislativo n. 179 del 21 maggio 2004 relativo all'attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele;
- Il decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 relativo all'attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali;
- Il decreto legislativo n. 193 del 6 aprile 2006 inerente l'attuazione della direttiva 2004/28/CE recante il codice comunitario dei medicinali veterinari;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Elena Nicotri)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Produzioni
Agroalimentari - Servizio

(Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO

29/12/2011 *RN*

21/12/2011 *ff*

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

UFFICIO STAMP. CENTRALE
REGIONE LIGURIA
P. 1 - SERVIZIO REGIONALE
AGROALIMENTARE
(Dott. Franco Formigoni)

CODICE PRATICA

miele

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

- Il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 inerente l'attuazione della direttiva 2004/28/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
- La Legge n°313 del 24/12/2004 "Disciplina dell'agricoltura";
- L'Accordo Rep. Atti n. 59/CSR, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" approvato il 29/04/2010;
- Il Decreto 4/12/2009 "Disposizioni per l'anagrafe apistica"
- la Legge regionale n° 36/1984 "Norme per la tutela e l'incremento della apicoltura e degli allevamenti minori e succ. modifiche"
- la propria Delibera n.1200 del 07/10/2011 "Modalità di presentazione delle denunce apiari"
- la propria Delibera n. 411 del 21/04/2011: "Recepimento Accordo 29 aprile 2010 tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari".

Preso atto che:

- il Regolamento (CE)N. 852/2004 del 29 aprile 2004 detta norme sull'igiene dei prodotti alimentari tra cui sono ricompresi il miele ed altri prodotti derivati destinati alla alimentazione umana;
- le Linee guida applicative del suddetto regolamento 852, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 29/04/2010, considerano tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio, qualora avvengano nel contesto dell'Azienda di apicoltura, come produzione primaria;

CONSIDERATO che non è invece da considerarsi "produzione primaria" il miele sottoposto a trasformazioni (ad esempio, produzione di idromele, pastorizzazione del miele) o il miele come ingrediente di prodotti più complessi o prodotti composti (ad esempio, miele con frutta secca, prodotti di pasticceria, miele e propoli, miele

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Elena Nicosia)

Data - IL SEGRETARIO

29/12/2024

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Produzioni
Agroalimentari - Servizio

(Dott. Franco Formigoni)

21/12/2011

ATTO

PAGINA : 2

COD. ATTO: DELIBERAZIONE

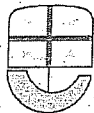
AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

miele

SETTORE SVANT CENTRAL
E REPARTO ONTA
Partito Comunista
MILITARE
(Esercito Italiano)

SCHEMA N.NP/21947
DEL PROT. ANNO.....2011



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Veterinaria e Sanità animale - Ufficio

e pappa reale), anche se le operazioni di trasformazione avvengono nell'azienda agricola che produce la materia prima, così come non rientrano nella produzione primaria le altre operazioni effettuate al di fuori dell'azienda dell'apicoltore comprese quelle svolte presso strutture collettive per conto dell'apicoltore, come le cooperative e le attività di confezionamento o di imballaggio del miele che non sia prodotto dall'apicoltore;

CONSIDERATO che il Regolamento (CE) N.852/2004, come previsto all'art. 1, comma 2, lettera a) e c), non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato e alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale, senza peraltro esimere l'operatore dall'applicazione delle disposizioni generali del Reg. CE/178/2002 e del Reg. CE/882/2004, nonché dall'applicazione, durante la sua attività, delle regole base dell'igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un alimento sicuro;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome - Rep. Atti n. 253/CSR del 17.12.2009 relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale" approvato in data 17 dicembre 2009, che definisce la nozione di "livello locale" dell'attività aziendale come la commercializzazione nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e/o nel territorio delle Province contermini;

VISTE le Linee Guida della DG SANCO SEC (2010) 985 "Note esplicative di talune disposizioni in materia di flessibilità contenute nel pacchetto igiene - Linee guida per le autorità competenti", pubblicate il 12/08/2010, che definiscono tra l'altro un'attività come marginale *"se rappresenta solo una modesta parte del fatturato dell'esercizio o se è l'attività commerciale principale dell'esercizio ma rappresenta una piccola quantità di alimenti in termini assoluti"*;

CONSIDERATO che quanto sopra deve avvenire comunque nel pieno e rigoroso rispetto dei requisiti di garanzia della sicurezza alimentare, quali la tracciabilità dei prodotti, la valutazione del rischio e i controlli ufficiali conseguenti, la valutazione

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Elena Nicosia)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Produzioni
Agroalimentari - Servizio

(Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO

23/11/2011

21/12/2011

ATTO

PAGINA : 3

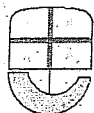
AUTENTICAZIONE COPIE

SEGRETERIA CENTRALE
REGIONE LIGURIA
UFFICIO
(Dott. Franco Formigoni)

CODICE PRATICA

miele

COD. ATTO: DELIBERAZIONE



e il controllo dello stato di salute e di benessere degli animali in produzione zootecnica;

CONSIDERATO inoltre che il settore della produzione e commercializzazione del miele presenta alcune caratteristiche che lo differenziano dagli altri settori della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale e in particolare la presenza di un numero limitato di produttori professionali a fronte di numerosi produttori dilettanti/amatoriali;

RITENUTO necessario, in ordine a quanto sopra:

1. Definire, con riferimento al contesto economico e produttivo ligure, la nozione di "piccolo quantitativo" di cui all'art. 1, c. 2 lettera c) del Reg. CE/852/2004, riferita alla produzione di un apicoltore che produce e commercializza miele e prodotti apistici derivanti esclusivamente dai propri alveari;
2. Fornire delle indicazioni destinate agli operatori del settore dell'apicoltura e agli organismi del controllo, al fine di garantire una uniforme applicazione delle normative in materia di igiene e controllo ufficiale dei prodotti dell'apicoltura e rendere omogenei sul territorio regionale i controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare;
3. Integrare e precisare quanto previsto dalla DGR 411/2011 e DGR 1200/2011 in relazione alla notifica delle attività svolte dagli apicoltori ai sensi dell'art. 6 c.2 del Reg. CE/852/2004;

PRESO ATTO che, per quanto riguarda il punto 1 suddetto, dalle indicazioni fornite dalla letteratura scientifico economica di settore e dai dati statistici esistenti, con riferimento alla realtà ligure, il competente Servizio Produzioni Agroalimentari della Regione, ha elaborato il documento di cui all'**allegato A - "Indicazioni per le considerazioni inerenti i piccoli quantitativi di prodotti derivanti dall'apicoltura ed i prodotti derivati destinati all'alimentazione umana"** - parte necessaria e integrante del presente atto;

CONSIDERATO che, per quanto invece concerne il punto 2 sopra specificato, il competente Ufficio Veterinaria e Sanità Animale, con il supporto di uno specifico

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Elena Nicosia)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Produzioni
Agroalimentari - Servizio

(Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO

23/12/2011 RN

21/12/2011 Ff

ATTO

PAGINA : 4

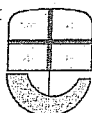
AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

SETTORE SEGRETERIA CENTRALE
REGIONE LIGURIA
Piazzale Europa, 1
16121 GENOVA
UFFICIO DEL SEGRETARIO
(Dott. Franco Formigoni)

miele.

COD. ATTO: DELIBERAZIONE



gruppo tecnico composto dagli esperti delle Aziende Sanitarie Locali e dall'Agenzia Sanitaria Regionale, ha definito i requisiti minimi necessari all'applicazione delle normative in materia di igiene e controllo ufficiale dei prodotti dell'apicoltura, contenuti nell'**allegato B - "Indicazioni regionali per l'applicazione del regolamento CE 852/2004 a livello di apicoltura e prodotti derivati destinati alla alimentazione umana"** - anch'esso parte necessaria e integrante del presente atto, contenente indicazioni di garanzia igienico- sanitaria anche per le aziende di cui all'allegato A;

RITENUTO pertanto di approvare i documenti di cui sopra, allegati alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO infine necessario integrare quanto previsto dalla DGR 411/2011 e DGR 1200/2011 in materia di notifica delle attività, relativamente alle attività di smielatura, confezionamento e trasformazione miele e prodotti apistici secondo quanto riportato nell'allegato C "Notifica ai sensi dell'art. 6 c. 2 del Reg. CE/852/2004 della produzione di miele e prodotti derivati"

Su proposta dell'Assessore incaricato alla Salute e Sicurezza dei Cittadini e dell'Assessore incaricato all'Agricoltura

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare il documento **allegato A " Considerazioni inerenti i piccoli quantitativi di prodotti derivanti dall'apicoltura ed i prodotti derivati destinati all'alimentazione umana"**, parte necessaria e integrante del presente atto, che contestualizza la nozione di piccolo quantitativo di cui al Reg. (CE) 852/2004 relativamente alla Regione Liguria;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Elena Nicosia)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Produzioni
Agroalimentari - Servizio

(Dott. Franco Fornigoni)

Data - IL SEGRETARIO

23/12/2011

21/12/2011

ATTO

PAGINA : 5.

AUTENTICAZIONE COPIE

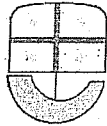
CODICE PRATICA

SEGRETERIA REGIONALE
ELENCO COPIE
PAG. 1/1
L. 10/12/2011
(Dott. Franco Fornigoni)

miele

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/21947
DEL PROT. ANNO2011



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Veterinaria e Sanità animale - Ufficio

N.:

1691

IN DATA:

29-12-11

OGGETTO : Applicazione del regolamento CE 852/2004 nell'ambito dell' apicoltura e produzione di prodotti derivati destinati alla alimentazione umana e definizione del piccolo quantitativo:

DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE

Allegato A: Considerazioni inerenti i piccoli quantitativi di prodotti derivanti dall'apicoltura ed i prodotti derivati destinati all'alimentazione umana pag. 2

Allegato B: Indicazioni regionali per l'applicazione del regolamento CE 852/2004 a livello di apicoltura e prodotti derivati destinati alla alimentazione umana. Da pag. 3 a pag. 10

Allegato C: Notifica ai sensi dell'art 6 comma 2 del regolamento CE 852/2004 della produzione di miele e prodotti derivati. Da pag. 11 a pag. 15

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. 15 compresa la presente

FINE TESTO

Data - 15/12/2011
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Elena Nicotria)

Data - 21/12/2011
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Produzioni
Agroalimentari - Servizio

(Dott. Franco Formigoni)

**ALLEGATO
ALL'ATTO**

PAGINA : 1

AUTENTICAZIONE COPIE

SEMPRE IN COPIA CENTRALE
E IN COPIA REGIONALE
PUBBLICAZIONE
INSTRUMENTALE
(Dott. Franco Formigoni)

CODICE PRATICA :

miele

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

ALLEGATO A

Considerazioni inerenti i piccoli quantitativi di prodotti derivanti dall'apicoltura ed i prodotti derivati destinati all'alimentazione umana

Il Reg. (CE) 852/04 definisce come produzione primaria tutte le attività relative alla produzione di prodotti dell'apicoltura qualora tali operazioni avvengano nel contesto dell'azienda di apicoltura.

Il medesimo Regolamento prevede all'art. 1, comma 2, lettera c) che le prescrizioni in esso indicate non si applicano alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.

E' necessario pertanto definire cosa si intenda per piccoli quantitativi di prodotto primario nel caso della produzione di miele.

La DGR n.1309 del 4 novembre 2011 che definisce i criteri e le modalità d'intervento per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele in attuazione del reg. (CE) n.1234/2007 è il riferimento per la campagna 2012 di un programma triennale di interventi a favore degli apicoltori liguri. Nell'allegato alla citata delibera viene considerato il limite minimo di 20 alveari censiti dal singolo apicoltore per poter far domanda di contributo ritenendo che l'attività produttiva che non raggiunga tale requisito minimo non possa essere considerata meritevole di attenzione per una richiesta di contributo diretto.

Tale limite tende ad escludere quei soggetti che praticino l'apicoltura ad un livello di assoluta irrilevanza, dato confermato dal fatto che analizzando il patrimonio medio di coloro che hanno fatto denuncia in Liguria nell'anno 2010 si può evincere che la classe di soggetti più numerosa possedesse un numero di alveari superiore ai 20 ed inferiore ai 50.

Facendo inoltre una valutazione economica del valore delle produzioni si deve tener conto che la produzione di miele si caratterizza oltre che per la stagionalità anche per una marcata dipendenza dalle condizioni climatiche e del territorio su cui viene praticata. Si può stimare dai dati forniti dalle Associazioni Regionali apistiche riconosciute che la produzione media di una famiglia sul nostro territorio si collochi su valori di 20-25 kg di miele/anno e che il prezzo medio a cui viene venduto il prodotto tra il canale diretto al consumatore (8-9 euro /kg) e a dettaglianti (5-6 euro /kg) si attesti sui 7€/kg.

Pertanto un apicoltore in possesso di 100 arnie in produzione potrebbe ottenere, soltanto dalla vendita del miele e pertanto escludendo gli altri prodotti dell'alveare come propoli o cera un reddito lordo pari a $100 \times 25 \times 7 = 17.500$ euro mentre un apicoltore in possesso di almeno 30 alveari potrebbe ricavare: $30 \times 25 \times 7 = 5250$ euro.

Da tali indicazioni si deduce che i soggetti che possano definire la propria attività come "apicoltura da reddito" debbano possedere almeno un numero di famiglie di api in produzione superiore alle 100, mentre sono necessari almeno 200 alveari per poter ricavare un vero e proprio stipendio per una persona dedicata all'attività.

Analizzando esclusivamente l'aspetto economico tuttavia non teniamo conto che la produzione di miele derivante da numerosi alveari richiede spazi da destinare alle operazioni di smielatura, allo stoccaggio del prodotto confezionato ed un dimensionamento delle attrezzature impossibili da gestire in assenza di un vero e proprio laboratorio.

Si ritiene pertanto che il "piccolo quantitativo" ai sensi del Reg. CE/852/2004 possa essere il quantitativo di miele ottenuto da un apicoltore esclusivamente da propri apiari per un totale massimo di 20 alveari.

Data - 15/12/2011
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Elena Nicosia)

Data - 21/12/2011
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Produzioni Agroalimentari - Servizio

(Dott. Franco Fornigoni)

Data - 23/12/2011
IL SEGRETARIO

SETTORE STATO CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P. 2012/2
L'ISTITUTORE
(Dott. Franco Fornigoni)

ALLEGATO B

Indicazioni regionali per l'applicazione del regolamento CE 852/2004 a livello di apicoltura e prodotti derivati destinati alla alimentazione umana.

La legge 24 dicembre 2004 n. 313 riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale; i prodotti sono considerati prodotti agricoli (produzione primaria).

La normativa regionale intende valorizzare l'apicoltura nell'interesse dell'ambiente e valorizzazione delle produzioni dell'alveare.

In Regione Liguria sono censiti circa 1300 apicoltori con oltre 20.000 arnie.

Clima e ambiente favoriscono la produzione di miele e prodotti derivati sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo e l'attività assume rilievo anche sotto il profilo economico.

Il Regolamento(CE)N.852/2004 del 29 aprile 2004 detta norme sull'igiene dei prodotti alimentari tra cui sono ricompresi il miele, propoli, pappa reale ed altri prodotti derivati destinati alla alimentazione umana.

Le relative Linee guida applicative del regolamento 852, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 29/04/2010, considerano tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio, qualora avvengano nel contesto dell'Azienda di apicoltura, come produzione primaria.

Altre operazioni effettuate al di fuori dell'azienda dell'apicoltore (es. centrifugazione, confezionamento e imballaggio del miele) comprese quelle svolte presso strutture collettive per conto dell'apicoltore, come le cooperative, non sono considerate come produzione primaria.

Si precisa che non rientrano nella produzione primaria le attività di confezionamento o di imballaggio del miele che non sia prodotto dall'apicoltore.

Tali attività saranno pertanto soggette all'applicazione dell'Allegato II del Reg. (CE) 852/2004.

Non è da considerarsi "produzione primaria" il miele sottoposto a trasformazioni (ad esempio, produzione di idromele, pastorizzazione del miele) o il miele ingrediente di prodotti più complessi o prodotti composti (ad esempio, miele con frutta secca, prodotti di pasticceria, miele e propoli, miele e pappa reale), anche se tali operazioni avvengono nell'azienda agricola che produce la materia prima.

Il Regolamento(CE)N.852/2004, come previsto all'art. 1, comma 2, lettera c), non si applica alla **fornitura diretta di piccoli quantitativi** di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.

L'esclusione dal campo di applicazione del regolamento 852/2004/CE e, quindi, degli obblighi che esso comporta, per il produttore primario (apicoltore) che commercializza piccole quantità direttamente, non esime però l'operatore dall'applicazione, durante la sua attività, delle regole base dell'igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un alimento sicuro.

Sono fatte salve, inoltre, le norme specifiche di settore e le norme in materia di salute e benessere degli allevamenti.

L'obiettivo prioritario di questo lavoro è quindi quello di fornire un supporto operativo agli operatori del settore agricolo che, in qualità di apicoltori e produttori di miele, sono interessati all'applicazione del Regolamento(CE)n.852/2004 nonché indicare alcuni requisiti minimi per garantire la salute del

15/12/2011
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Elena Nicotri)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Produzioni Agroalimentari - Servizio

(Dott. Franco Fornigoni)

Data - IL SEGRETARIO

23/12/2011

21/12/2011

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P. 02
ISTRUTTORIA
(Dott. Franco Fornigoni)

consumatore, anche per coloro che risultano essere fuori dal campo di applicazione del suddetto regolamento.

Una delle più importanti novità introdotte con tale regolamento è di fatto il coinvolgimento in prima persona anche del produttore agricolo nell'ambito della sicurezza alimentare, quale primo anello della catena alimentare.

Le aziende agricole sono pertanto chiamate a rispondere nei confronti del consumatore, in termini di consapevole e "responsabile" gestione dell'elemento "sicurezza" dell'alimento.

Il legislatore comunitario è consapevole che l'applicazione dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (metodo Haccp) alla produzione primaria non è ancora praticabile a tutti i livelli. Lo stesso richiede comunque alle aziende agricole che i pericoli alimentari presenti in produzione primaria vengano identificati e adeguatamente controllati per garantire la sicurezza dei consumatori.

Quindi nella "misura possibile" i produttori primari devono assicurare, che i prodotti primari siano protetti dalle contaminazioni che potrebbero avvenire a tale punto della catena alimentare.

Il produttore primario è dunque tenuto a conoscere le caratteristiche del prodotto e del processo produttivo, a individuare i pericoli che potrebbero determinare la realizzazione di un prodotto non idoneo al consumo e di conseguenza precisare le misure preventive o di controllo atte a ridurre o eliminare le contaminazioni. Di particolare importanza in tal senso è l'ausilio dei manuali di buone pratiche di produzione e l'osservanza dei Manuali di corretta prassi igienica di settore.

Egli deve tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli, in modo appropriato e per un periodo di tempo adeguato e commisurato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Tali registrazioni dovranno essere messe a disposizione delle autorità competenti quando richiesto. Si sottolinea che gli operatori del settore alimentare (appartenenti alla tipologia 4 della Tabella A), per le attività che non rientrano nell'ambito della produzione primaria, sono soggetti al rispetto in toto delle prescrizioni stabilite all'art. 5 del regolamento (CE) n. 853/2004 e pertanto devono predisporre, attuare e mantenere procedure di autocontrollo basate sui principi dell'HACCP.

Il presente documento regionale individua pertanto:

1. i requisiti minimi necessari alla tutela del consumatore a seconda della tipologia produttiva

Definizioni:

Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:

- a) arnia: si intende la cassetta, tipicamente di legno, ove le api svolgono la propria attività;
- b) alveare: sebbene nell'italiano corrente alveare sia spesso usato anche come sinonimo di arnia, il termine va riferito ad una famiglia di api vivente in un'arnia;
- c) apiario: uno o più alveari collocati in una postazione costituenti un insieme unitario;

15/12/2011
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Elena Nicotri)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Produzioni Agroalimentari - Servizio

(Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO

21/12/2011

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P. C. S.
INSTRUTTORE
(Dott. Franco Formigoni)

Tab. A

Tipologia produttiva	Normativa	Obblighi	Requisiti	Vincoli mercato
1 Apicoltore che effettua operazioni connesse alla raccolta di prodotti apistici esclusivamente da propri apiari con un massimo di 20 alveari in totale (produzione primaria)	L.R 36/84 D.4/12/09(BDN) D.Lgs193/06 Reg.178/2002 DPR 320/1954 L.313/2004 D.Lgs.179/2004 Reg.1069/2009 Reg.142/2001	- Denuncia apiario - Registro trattamenti - Registro mangimi (se utilizzati) - Denuncia alla ASL insorgenza malattie infettive o infestive	SEZ. A SEZ. D	consumatore finale/ dettaglianti locali in provincia e province contermini
2 Apicoltore che conferisce prodotti apistici propri ad altri laboratori registrati e/o cooperative per attività smielatura e confezionamento (produzione primaria)	L.R 36/84 D.4/12/09(BDN) D.Lgs193/06 Reg.(CE)852/2004, allegato I Reg.178/2002 D.Lgs.179/2004 Reg. 183/2005 DPR 320/1954 L. 313/2004 Reg.(CE)1069/2009 Reg.(CE)142/2001	- Denuncia apiario - Registro trattamenti - Registro mangimi (se utilizzati) - Denuncia alla ASL insorgenza malattie infettive o infestive	SEZ. A	nessuno
3 Apicoltore con laboratorio per attività di smielatura confezionamento miele e altri prodotti apistici esclusivamente da propri apiari con n° alveari > 20 (produzione primaria)	L.R 36/84 D.4/12/09(BDN) D.Lgs193/06 Reg.(CE)852/2004, allegato I Reg.178/2002 D.Lgs.179/2004 Reg. 183/2005 DPR 320/1954 L. 313/2004 Reg.(CE)1069/2009	- Denuncia apiario - Notifica art. 6 Reg.(CE)852/2004, - Registro trattamenti - Registro mangimi (se utilizzati) - Denuncia alla ASL insorgenza malattie infettive o	SEZ.A SEZ.B	Nessuno

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Elena Nicotria)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Produzioni Agroalimentari - Servizio

(Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
REGIONALE
LIGURIA
(Dott. Franco Formigoni)

SCHEMA N. NP/21947 DEL PROT. ANNO 2011		REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento Salute e Servizi Sociali Veterinaria e Sanità animale - Ufficio			
		Reg.(CE)142/2001	infestive.		
4	Apicoltore/OSA con laboratorio per attività di smielatura, confezionamento miele, produzione di pappa reale, polline, propoli anche proveniente da apicoltori terzi, nonché produzione e confezionamento di prodotti composti contenenti miele, trasformazione confezionamento polline e pappa reale (attività di laboratorio non associata a produzione primaria)	L.R 36/84 D.4/12/09(BDN) D.Lgs193/06 Reg.(CE)852/2004, allegato I e allegato II Reg.178/2002 D.Lgs.179/2004 Reg. 183/2005 DPR 320/1954 L. 313/2004 Reg.(CE)1069/2009 Reg.(CE)142/2001	- Denuncia apiario - Notifica art. 6 Reg.(CE)852/2004 - Registro trattamenti - Registro mangimi (se utilizzati) - Denuncia alla ASL insorgenza malattie infettive o infestive - Procedura di autocontrollo ai sensi dell'art 5 del Reg. (CE) n. 852/2004 per l'attività di laboratorio	SEZ.A SEZ.C	nessuno

Sezione A

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE PER LE AZIENDE DI APICOLTURA E PRODUZIONE MIELE E ALTRI MATERIALI DERIVATI DALL'APICOLTURA.

Gli apicoltori, in quanto operatori del settore alimentare (Osa) devono rispettare le pertinenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate, in particolare gli apicoltori sono tenuti al rispetto dei requisiti previsti dall'allegato I del Reg.(CE) 852/2004, comprese le misure di controllo della contaminazione derivante dall'aria, dal suolo, dall'acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai medicinali veterinari, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi. Inoltre devono adempiere a quanto previsto in materia di denuncia degli alveari e anagrafi zootecniche, in materia di tutela della salute degli allevamenti, in materia di smaltimento dei sottoprodotti dei materiali apistici e a quanto previsto dal Reg. CE/178/2002.

Si dovranno curare in particolare i seguenti aspetti:

1) In apiario devono essere rispettate le normative in materia di utilizzo del farmaco veterinario e, in particolare, è necessario:

- utilizzare farmaci autorizzati e/o registrati per l'apicoltura
- rispettare le indicazioni d'uso del prodotto utilizzato per i trattamenti
- rispettare i tempi di sospensione
- registrare tutti i trattamenti effettuati in apiario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 193/2006 (obbligo di disporre del registro dei trattamenti) ;

2) Evitare di posizionare gli apiari nelle immediate vicinanze di zone caratterizzate da fonti di inquinamento chimico e industriale conosciute e osservare le distanze minime per il posizionamento degli apiari;

Data - 15/12/2011 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Elena Nicosia)

Data - 21/12/2011 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Produzioni Agroalimentari - Servizio

(Dott. Franco Formigoni)

Data - 23/12/2011 IL SEGRETARIO

23/12/2011

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
R. 10/12/2011
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI
VETERINARIA E SANITÀ ANIMALE - UFFICIO

- 3) Provvedere alla rimozione dei melari in modo da evitare contaminazioni dei favi con materiale estraneo;
- 4) effettuare il trasporto dei melari in modo da evitare contaminazioni, con mezzi idonei e adeguatamente puliti
- 5) adottare misure adeguate per tenere puliti tutti gli impianti utilizzati per la produzione primaria;
- 6) effettuare lo smaltimento di api e di sottoprodotti apicoli secondo quanto previsto dall'allegato VI, sezione 3 e utilizzare i sottoprodotti apicoli secondo quanto previsto dall'allegato XIII, CAPO IX, del Reg.(CE)142/2011,

Sezione B

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DELLE AZIENDE DI APICOLTURA CHE EFFETTUANO OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRODUZIONE ESCLUSIVA DEI PRODOTTI DEL PROPRIO ALVEARE

Le attività derivanti dall'attività di apicoltura sono considerate operazioni associate alla produzione primaria quando l'Osa procede alla preparazione dei prodotti ottenuti in via esclusiva dal proprio apiario. Pertanto l'OSA, in tal caso, oltre ad adempiere a quanto previsto in materia di denuncia degli alveari e anagrafi zootecniche, in materia di tutela della salute degli allevamenti e a quanto previsto dal Reg. CE/178/2002 in materia di rintracciabilità, deve rispettare tutti i requisiti generali stabiliti all'Allegato I del Reg. 852/2004.

Requisiti minimi dei locali e dell'attività smielatura, confezionamento dei prodotti dell'apiario:

1) il laboratorio di smielatura e confezionamento:

- deve essere realizzato in modo da garantire una facile pulizia ed evitare i rischi di contaminazione del prodotto, pertanto:
- I vari locali devono essere di dimensioni adeguate, sufficientemente aerati e illuminati (anche mediante luce artificiale)
- I locali devono essere utilizzati esclusivamente per le operazioni per le quali è stata effettuata la registrazione; tuttavia è consentito l'utilizzo di tali locali per altre attività nel campo della produzione alimentare nell'eventuale periodo di inattività purchè, in relazione all'entità produttiva, il fatto non costituisca rischio per le sostanze alimentari e sia garantita una adeguata pulizia prima della ripresa dell'attività
- È opportuno che il deposito dei melari in attesa della smielatura avvenga in un locale diverso di quello destinato alle operazioni di disopercolatura, smielatura e confezionamento purchè avente caratteristiche tali da evitare la contaminazione del prodotto oppure
nello stesso locale purchè ciò non rappresenti ostacolo alle operazioni di smielatura e fonte di contaminazione del prodotto;
- I pavimenti e le pareti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire
- I soffitti (o, quando non ci sono soffitti, la superficie interna del tetto) e le attrezzature sopraelevate devono essere costruiti e predisposti in modo da evitare l'accumulo di e la caduta di particelle

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Elena Nicosia)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Produzioni Agroalimentari - Servizio

(Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P. C.
UFFICIO
(Dott. Franco Formigoni)

- Pag. 8

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DELLE AZIENDE DI APICOLTURA CHE EFFETTUANO OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRODUZIONE DEL MIELE E DI ALTRI PRODOTTI DELL'APICOLTURA CHE NON DERIVANO IN MANIERA ESCLUSIVA DAL PROPRIO ALVEARE

L'attività di laboratorio di smielatura e confezionamento svolta da apicoltori o aziende relativa anche a miele e altri prodotti dell'apicoltura di produzione di terzi (acquistati da altri apicoltori) o che producono prodotti composti o derivati (esempio: Miele con frutta secca, con cacao, miele e conserve vegetali, idromele ecc.), **non è associata alla produzione primaria** ed è pertanto soggetta al rispetto di tutti i requisiti previsti dall'Allegato II del Reg. (CE) 852/2004 al quale si rimanda.

Il deposito di eventuali altri ingredienti utilizzati nelle preparazioni di prodotti composti a base di miele devono essere effettuato in locale separato, in condizioni che non costituiscono rischio di contaminazione; tuttavia in relazione alla entità produttiva, può avvenire nel locale di smielatura qualora il fatto non costituisca rischio di contaminazione per la sostanza alimentare;

Sezione D:

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE DELLE AZIENDE DI APICOLTURA CHE EFFETTUANO OPERAZIONI CONNESSE ALLA PRODUZIONE ESCLUSIVA DEI PRODOTTI DEL PROPRIO APIARIO CHE HA UN MASSIMO DI 20 ALVEARI

Tutti gli apicoltori devono rispettare le pertinenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate, comprese le misure di controllo della contaminazione derivante dall'aria, dal suolo, dall'acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai medicinali veterinari, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi. Pertanto oltre ad adempiere a quanto previsto in materia di denuncia degli alveari e anagrafi zootecniche, in materia di tutela della salute degli allevamenti, in materia di smaltimento dei sottoprodotti dei materiali apistici dovranno tener conto di quanto previsto dal Reg. CE/178/2002 in materia di tutela della salute umana, animale, dell'ambiente e per la tracciabilità

I locali ove si effettua l'attività di smielatura, confezionamento, estrazione disidratazione/confezionamento del miele, polline, raccolta propoli, utilizzando esclusivamente prodotti apistici derivanti dagli annessi apiari per un totale max di 20 alveari, e che forniscono direttamente il consumatore finale e/o gli esercizi di commercio al dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore finale, nell'ambito della provincia ligure di produzione e/o nel territorio delle Province contermini, sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento 852/2004/CE.

Tuttavia si dovrà tener conto di alcune indicazioni di massima, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori finali:

- requisiti sostanziali di abitabilità;
- gli ambienti ove si effettuano anche saltuariamente le operazioni di smielatura, filtrazione e confezionamento del miele e le attrezzature utilizzate devono evitare i rischi di contaminazione del prodotto;
- le attrezzature utilizzate e le superfici di lavoro devono essere in buone condizioni e facili da pulire;
- i locali devono essere sufficientemente areati ed illuminati;
- deve essere disponibile un lavabo per la detersione delle mani dell'operatore e delle attrezzature utilizzate
- prima delle operazioni di manipolazione del miele e degli altri prodotti apistici è necessario curare la pulizia dei locali e delle attrezzature; ogni possibile fonte di contaminazione deve

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Elena Nicotia)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Produzioni Agroalimentari - Servizio

(Dott. Franco Fornigoni)

Data - IL SEGRETARIO

23/12/2011 AR

21/12/2011

SETTORE DIST. CENTRALE
E SERVIZI REGIONALI
P. REGIONE LIGURIA
REGISTRO
(Dott.ssa Nicotia)

SCHEMA N. NP/21947
DEL PROT. ANNO 2011

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Veterinaria e Sanità animale - Ufficio

essere eliminata; i detergenti e i disinfettanti devono essere allontanati dagli ambienti o comunque riposti in mobili o altri contenitori chiusi

- le attrezzature e gli utensili destinati alla smielatura e al confezionamento del miele (disopercolatori, smielatori, maturatori, barattoli, capsule ecc.) devono essere in materiale idoneo a venire a contatto con gli alimenti;
- deve essere disponibili, nelle vicinanze, servizi igienici adeguati.

15/12/2011
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Elena Nicosia)

Data - IL SEGRETARIO

23/12/2011 *an*

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Produzioni Agroalimentari - Servizio

(Dott. Franco Formigoni)

21/12/2011 *Qif*

SETTORE SANITÀ CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P.
DIREZIONE
(Dott.)

ALLEGATO C

Notifica ai sensi dell'art 6 comma 2 del regolamento CE 852/2004 della produzione di miele e prodotti derivati

In via provvisoria ed in attesa della applicazione del DECRETO 4 dicembre 2009 - Disposizioni per l'anagrafe apistica, con le specifiche univoche a livello nazionale della registrazione, la notifica della attività di produzione primaria di miele prevista ai sensi del Reg. 852/2004/CE si ritiene assolta con le modalità previste dalla LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 09-07-1984 "Norme per la tutela e l'incremento della apicoltura e degli allevamenti minori e succ. modifiche" e dalla DGR 1200/2011 "Modalità di presentazione delle denunce apiari".

Inoltre gli apicoltori che effettuano le seguenti attività:

1. smielatura confezionamento miele estrazione confez. pappa reale
disidratazione/confezionamento polline raccolta e pulizia propoli **(solo prodotti apistici
proprio alveare) con n° alveari > 20**
2. attività di smielatura, confezionamento miele estrazione confez. pappa reale
disidratazione/confez. Polline raccolta propoli (anche di alveari diversi) nonché produzione e
confezionamento di prodotti composti contenenti miele, trasformazione confezionamento polline e
pappa reale

sono tenuti alla notifica di tale attività al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio ai sensi della DGR n.411 del 21/04/2011 e con l'utilizzo dell' apposito modello riportato di seguito (sezione A).

Le disposizioni si applicano alle attività avviate successivamente alla data di approvazione del presente documento.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Elena Nicosia)

Data - IL SEGRETARIO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Produzioni Agroalimentari - Servizio

(Dott. Franco Formigoni)

SETTORE STATO CENTRALE
E SERVIZI GIURISTICI
P. 00000000000000000000
ISTRUTTORIA
(Divisione Istruttoria)

Spazio per apporre il timbro di protocollo

Data	Prot.
------	-------

Pag. 12

SCHEMA N. NP/21947
DEL PROT. ANNO 2011

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Veterinaria e Sanità animale - Ufficio

☐ **Produzione di miele e prodotti derivati**

Alveari n°

- ☐ smielatura confezionamento miele estrazione confez. pappa reale disidratazione/confezionamento polline raccolta e pulizia propoli **(solo prodotti apistici proprio alveare)**
- ☐ smielatura, confezionamento miele estrazione confez. pappa reale disidratazione/confez. Polline raccolta propoli (anche di alveari diversi) nonché produzione e confezionamento di prodotti composti contenenti miele, trasformazione confezionamento polline e pappa reale

Indirizzo della sede operativa o della struttura ove l'attività viene esercitata (compilare sempre):

Via/Piazza n. Comune

Recapiti per comunicazioni: Telefono: FAX:

..... e mail

II - Oggetto: Notifica delle variazioni successive all'inizio attività

(compilare il quadro e barrare la casella corrispondente al cambiamento effettuato)

- ☐ Sub ingresso senza interruzione dell'attività
- ☐ Cambio del nome della Ditta
- ☐ Cambio della ragione sociale
- ☐ Cambio della denominazione
- ☐ Cambio del legale rappresentante
- ☐ Cessazione totale dell'attività
- ☐ Cessazione parziale dell'attività (es. cessione di ramo d'azienda)

Dell'impresa del settore alimentare : (compilare solo se non cambia la denominazione)

DA (per cambio denominazione e legale rappresentante)

Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

A | | | | | | | | | | | | | | | | |

Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

☐ cambio della sede legale (nuovo indirizzo)

☐ la modifica o l'integrazione significativa della tipologia di attività, delle strutture o del ciclo produttivo o comunque delle condizioni di esercizio dell'attività precedentemente notificata (o autorizzata) come da relazione tecnica e/o planimetria allegate

altro | | | | | | | | | | | | | | | | |

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Elena Nicotri)

Data - IL SEGRETARIO

23/12/2011

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Produzioni Agroalimentari - Servizio

(Dott. Franco Fornigoni)

21/12/2011

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI ORIENTA
P. ...
L'ISTRUTTORE
(Dott. ...)

Dichiarazioni:

Io Sottoscritto/a dichiaro che:

- che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004, Allegati I e II, in funzione della attività svolta.
- che sono rispettati i pertinenti requisiti specifici in materia di igiene degli alimenti contenuti nelle normative nazionali e regionali vigenti.
- che nell'ambito della mia attività, se dovessero originarsi dei sottoprodotti non di origine animale utilizzabili per l'alimentazione animale, procederò alla registrazione ai sensi del Reg. CE/183/05
- di impegnarmi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto, ivi compresa la cessazione dell'attività e l'acquisizione o la cessione di un automezzo o di un negozio mobile per il trasporto e la vendita in regime di temperatura controllata di alimenti di cui sia prevista la comunicazione.
- di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell'avvio della attività.

Sono consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi del DPL 28/12/2000, n. 445.

Privacy: nel compilare questo modello si forniscono dati personali che saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione di consenso. In ogni caso, l'interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

DATA

FIRMA (per esteso e leggibile)

Documentazione da allegare:

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive il modello nel caso di invio per posta (da allegare sempre).
2. Copia della ricevuta del versamento intestato alla ASL
3. Relazione tecnica firmata dall'interessato descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera in riferimento all'allegato del reg. 852/2004. La relazione tecnica dovrà essere particolarmente dettagliata per le attività con carattere industriale. Per le aziende di produzione primaria che non effettuano trasformazione o che non allevano animali destinati alla produzione di alimenti e per gli esercizi commerciali di vendita al minuto è sufficiente l'elenco

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 15/12/2011

(Dott.ssa Elena Nicosia)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Produzioni Agroalimentari - Servizio

(Dott. Franco Fornigoni)

Data - IL SEGRETARIO

23/12/2011

SETTORE STAFF REGIONALE
E SERVIZI GIUNTA
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI
VETERINARIA E SANITÀ ANIMALE
UFFICIO
(Dott. Franco Fornigoni)

SCHEMA N. NP/21947
DEL PROT. ANNO 2011

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Veterinaria e Sanità animale - Ufficio

delle produzioni e dei generi alimentari posti in commercio.

4. Planimetria dell'impianto in scala 1:100 firmata dall'interessato dalla quale risulti evidente per gli stabilimenti industriali la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi. Per le altre attività di trasformazione ed esercizi commerciali nella planimetria è sufficiente l'indicazione della destinazione d'uso dei locali.

FINE TESTO

ATTESTO che la presente COPIA, ricevuta da
N.
di cui è firmata, è corretta
ALL'OGGETTO
Genova, 10 GEN 2012



L'ISTRUTTORE
(Dante Ruffini)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Elena Nicosia)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Produzioni Agroalimentari - Servizio

(Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO

23/12/2011 RN